



Bruxelles, 28.10.2022  
COM(2022) 565 final

2022/0351 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 per quanto riguarda il ricorso  
alla videoconferenza per le audizioni dei candidati**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") è stato adottato il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017<sup>1</sup>. Il 1° giugno 2021 l'EPPO ha assunto i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento. L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1939<sup>2</sup>, e i loro complici. Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939, l'ufficio centrale dell'EPPO è formato, tra l'altro, dal procuratore capo europeo e dai procuratori europei.

L'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1939 disciplina la nomina e rimozione del procuratore capo europeo, che è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, la selezione si basa su un invito generale a presentare candidature a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce inoltre che il Consiglio è tenuto ad adottare una decisione relativa alle regole di funzionamento del comitato di selezione su proposta della Commissione.

L'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 disciplina la nomina e rimozione dei procuratori europei. Il paragrafo 1 stabilisce che ciascuno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra quelli in possesso dei requisiti ivi specificati. L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce che il Consiglio seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione dopo aver ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

Il 13 luglio 2018 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione<sup>3</sup>, modificata in seguito dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1008

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8).

del Consiglio<sup>4</sup>. Il 18 settembre 2018 il Consiglio ha nominato i membri del comitato di selezione<sup>5</sup>.

Il 27 luglio 2020 il Consiglio ha nominato i primi procuratori europei dell'EPPO<sup>6</sup>. Conformemente all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, otto procuratori europei sono stati nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni a decorrere dal 29 luglio 2020. Essi dovranno pertanto essere sostituiti da otto nuovi procuratori europei nel luglio 2023. Gli otto procuratori europei saranno nominati secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939, che comprende un'audizione dinanzi al comitato di selezione.

Conformemente alla regola VI, paragrafo 2, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, quest'ultimo dovrebbe sentire i candidati designati dagli Stati membri per il posto di procuratore europeo. Le audizioni dovrebbero svolgersi di persona. A seguito della recente situazione epidemiologica connessa alla pandemia di COVID-19, è opportuno chiarire che l'audizione potrebbe svolgersi anche mediante videoconferenza su decisione del comitato di selezione, sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta del candidato. Poiché la stessa regola relativa all'audizione di persona si applica all'audizione dei candidati al posto di procuratore capo europeo da parte del comitato di selezione a norma della regola VI, paragrafo 1, quest'ultima dovrebbe essere modificata anche per motivi di coerenza. In entrambi i casi, se l'audizione si svolge in videoconferenza, il comitato di selezione dovrebbe poter deliberare con le stesse modalità. A tal fine, è opportuno inserire nella regola IV un chiarimento relativo alle deliberazioni del comitato di selezione.

Pertanto, la presente proposta ha l'obiettivo di chiarire che il comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 può decidere di condurre le audizioni con i candidati mediante videoconferenza, strumento necessario o più efficienti quando le audizioni di persona non sono consentite o consigliabili, e di deliberare di conseguenza con le stesse modalità.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'EPPO è stata istituita con il regolamento (UE) 2017/1939, adottato sulla base dell'articolo 86 TFUE. Con la presente proposta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1008 del Consiglio, la Commissione si conforma agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939. La presente proposta consentirà di espletare in modo efficiente le procedure di selezione e nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei. La proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti in materia.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa è coerente con le altre normative dell'Unione volte a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

---

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1008 del Consiglio, del 9 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 221I del 10.7.2020, pag. 1).

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 92).

<sup>6</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18).

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La modifica delle regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 può essere decisa soltanto dal Consiglio su proposta della Commissione e costituisce pertanto, per sua natura, una competenza esclusiva, che non è soggetta al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti ed è quindi conforme al principio di proporzionalità. La presente proposta è essenziale per garantire l'efficacia e la legalità delle procedure di nomina e designazione del procuratore capo europeo e dei procuratori europei.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce che il Consiglio è tenuto ad adottare una decisione relativa alle regole di funzionamento del comitato di selezione su proposta della Commissione. Le regole di funzionamento sono state adottate con decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio. La scelta dello strumento proposto è pertanto imposta dalla legislazione vigente in materia.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Data la natura tecnica della presente proposta e il suo impatto molto limitato, non sono state effettuate valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interessi e valutazioni d'impatto.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Data la natura di questa misura, non sono necessari piani di attuazione e monitoraggio, né meccanismi di valutazione e rendicontazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 è inteso a modificare le regole di funzionamento in modo da chiarire che il comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 può decidere di condurre l'audizione dei candidati alla carica di procuratore capo europeo e di procuratore europeo anche mediante videoconferenza, sia di propria iniziativa sia su richiesta del candidato. L'articolo 1 è inteso inoltre a modificare ulteriormente le regole di funzionamento al fine di chiarire che, ogniqualvolta l'audizione di un candidato si svolge in videoconferenza, il comitato di selezione può deliberare con le stesse modalità.

A seguito della recente situazione epidemiologica, le audizioni di persona possono essere vietate o sconsigliate. Pertanto, chiarendo che il comitato di selezione può sentire i candidati in videoconferenza e deliberare con le stesse modalità, la presente modifica mira a garantire l'efficienza e la legalità delle procedure di selezione e nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 per quanto riguarda il ricorso alla videoconferenza per le audizioni dei candidati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")<sup>7</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio<sup>8</sup> ha stabilito le regole di funzionamento del comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei.
- (2) La regola VI, paragrafi 1 e 2, delle regole di funzionamento stabilisce che l'audizione dei candidati alla carica di procuratore capo europeo e procuratori europei deve avvenire di persona.
- (3) A seguito della recente situazione epidemiologica, è necessario chiarire che le audizioni dei candidati da parte del comitato di selezione potrebbero aver luogo anche mediante videoconferenza con decisione del comitato di selezione, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del candidato.
- (4) Le modalità di svolgimento delle audizioni, di persona o mediante videoconferenza, possono avere un impatto sulle prestazioni dei candidati. Il comitato di selezione deve pertanto cercare di garantire parità di trattamento ai candidati se decide di effettuare le audizioni mediante videoconferenza.
- (5) La regola IV delle regole di funzionamento non chiarisce se il comitato di selezione possa deliberare in videoconferenza. È pertanto necessario chiarire che, quando le audizioni dei candidati si svolgono in videoconferenza, il comitato di selezione può deliberare con le stesse modalità.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696,

---

<sup>7</sup> GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

<sup>8</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 è così modificato:

(1) nella regola IV, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni del comitato di selezione sono riservate e sono adottate a porte chiuse. Quando l'audizione dei candidati si svolge mediante videoconferenza, il comitato di selezione può deliberare utilizzando le stesse modalità di comunicazione. Le riunioni del comitato di selezione sono valide solo se almeno nove dei suoi membri sono presenti.";

(2) nella regola VI, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio nell'avviso di posto vacante. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l'elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII, paragrafo 1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. L'audizione si svolge di persona o, con decisione del comitato di selezione, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Se decide di effettuare le audizioni mediante videoconferenza, il comitato di selezione mira a garantire parità di trattamento ai candidati.";

(3) nella regola VI, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione sente i candidati designati. L'audizione si svolge di persona o, con decisione del comitato di selezione o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Se decide di effettuare le audizioni mediante videoconferenza, il comitato di selezione mira a garantire parità di trattamento ai candidati.".

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*